

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 636/93 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1993

che reca apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti (1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 7 del protocollo complementare all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità⁽¹⁾, firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 ed entrato in vigore il 1° marzo 1986⁽²⁾, prevede la sospensione totale dei dazi doganali applicabili a certi prodotti del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Turchia, nei limiti di un contingente tariffario comunitario del volume annuo di 340 000 tonnellate; che è opportuno prevedere provvisoriamente per i prodotti in questione un adattamento delle agevolazioni tariffarie previste, consistente essenzialmente nella sostituzione del contingente tariffario comunitario con un massimale comunitario il cui volume, oltre il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati, è portato, dopo maggiorazioni successive, a 740 250 tonnellate;

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1059/88, del 28 marzo 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Turchia⁽³⁾; che il Consiglio ha parimenti adottato il regolamento (CEE) n. 2573/87, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia⁽⁴⁾; che il presente regolamento si applica dunque alla Comunità attuale;

considerando che, per l'applicazione del regime dei massimali, è necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti

in questione raffinati in Turchia; che pertanto è opportuno assoggettare tale importazione ad un sistema di sorveglianza;

considerando che spetta alla Comunità decidere, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, dell'apertura di massimali tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti massimali, gli Stati membri ricorrano a un tipo di gestione basato sull'imputazione sul massimale, a livello comunitario, delle imputazioni dei prodotti in questione, man mano che essi vengono presentati in dogana corredati di dichiarazione d'immissione in libera pratica; che questo tipo di gestione deve precedere la possibilità di ripristinare i dazi della tariffa doganale comune non appena detto massimale sia stato raggiunto a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una stretta e particolarmente rapida collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare seguire lo stato di imputazione nei confronti del massimale ed informare gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere la più stretta possibile in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ripristinare i dazi della tariffa doganale comune qualora il massimale sia raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993, i dazi applicabili all'importazione nella Comunità attuale dei prodotti petroliferi raffinati in Turchia, indicati al paragrafo 2, sono totalmente sospesi nel limite di un massimale comunitario di 740 250 tonnellate.

2. I prodotti petroliferi a cui si applica il paragrafo 1 sono elencati qui di seguito:

⁽¹⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1977, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
13.0010,	2710 00	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi ; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base :
		- Oli leggeri :
		- - destinati ad altri usi :
		- - - Benzine speciali :
	2710 00 21	- - - - Acqua ragia minerale
	2710 00 25	- - - - altre
		- - - - altri :
		- - - - - Benzine per motori :
	2710 00 26	- - - - - Benzine avio
		- - - - - altre, aventi tenore di piombo :
		- - - - - - inferiore o uguale a 0,013 g per l :
	2710 00 27	- - - - - - - aventi numero di ottani inferiore a 95
	2710 00 29	- - - - - - - aventi numero di ottani uguale o superiore 95 e inferiore a 98
	2710 00 32	- - - - - - - aventi numero di ottani uguale o superiore a 98
		- - - - - - - superiore a 0,013 g per l :
	2710 00 34	- - - - - - - aventi numero di ottani inferiore a 98
	2710 00 36	- - - - - - - aventi numero di ottani uguale o superiore a 98
	2710 00 37	- - - - - Carboturbi tipo benzina
	2710 00 39	- - - - - altri oli leggeri
		- Oli medi :
		- - destinati ad altri usi :
		- - - Petrolio lampante :
	2710 00 51	- - - - Carboturbi
	2710 00 55	- - - - altro
	2710 00 59	- - - - altri
		- Oli pesanti :
		- - Oli da gas :
	2710 00 69	- - - destinati ad altri usi
		- - - Oli combustibili :
	2710 00 74	- - - - aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1 %
	2710 00 76	- - - - aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 % e inferiore o uguale a 2 %
	2710 00 77	- - - - aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2 % e inferiore o uguale a 2,8 %
	2710 00 78	- - - - aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %
		- - Oli lubrificanti ed altri :
	2710 00 85	- - - destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 6 di questo capitolo (!)
		- - - destinati ad altri usi :
	2710 00 87	- - - - Oli per motore, per compressori o per turbine
	2710 00 88	- - - - Liquidi per trasmissioni idrauliche
	2710 00 89	- - - - Oli bianchi ; paraffina liquida
	2710 00 92	- - - - Oli per cambi
	2710 00 94	- - - - Oli destinati alla lavorazione dei metalli ; oli da sfornare ; oli destinati alla protezione anticorrosiva
	2710 00 96	- - - - Oli per isolamenti elettrici
	2710 00 98	- - - - altri oli lubrificanti ed altri

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
13.0010 (segue)	2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi :
		– liquefatti :
	2711 12	– – Propano :
		– – – altro :
		– – – – destinato ad altri usi :
	2711 12 94	– – – – di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %
	2711 12 96	– – – – Miscele di propano e di butano contenenti più di 50 % ma non più di 70 % di propano
	2711 12 98	– – – – altro
	2711 13	– – Butani :
		– – – destinati ad altri usi :
	2711 13 91	– – – di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %
	2711 13 93	– – – Miscele di butani e di propano contenenti più di 50 % ma non più di 65 % di butani
	2711 13 98	– – – – altri
	2712	Vaselina ; paraffina, cera di petrolio microcristallina, « slack wax », ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati :
	2712 10	– Vaselina :
	2712 10 10	– – greggia
	2712 10 90	– – altra
	2712 20 00	– Paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75 di olio
	2712 90	– altri :
		– – altri :
	– – – greggi :	
2712 90 39	– – – – destinati ad altri usi	
2712 90 90	– – – altri	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi :	
2713 90	– altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi :	
2713 90 90	– – altri	

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

3. Le importazioni dei prodotti petroliferi di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

4. Le importazioni sul massimale sono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana correddati di dichiarazione d'immissione in libera pratica.

5. Lo stato di utilizzazione del massimale è accertato, a livello comunitario, sulla base delle importazioni imputate secondo le condizioni stabilite al paragrafo 4.

6. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle importazioni effettuate in base alle summenzionate modalità, secondo la periodicità ed entro i termini indicati all'articolo 3.

Articolo 2

Dal momento in cui il massimale menzionato all'articolo 1, paragrafo 1 è raggiunto a livello comunitario, la Commissione può ripristinare mediante regolamento, fino

alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi normalmente applicabili.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, un prospetto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tale prospetto ogni dieci giorni, entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 4

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JELVED
